

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4653 del 05/10/2020
Oggetto	Archiviazione istanza di rinnovo di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola Disposizione di cessazione di derivazione, ripristino dei luoghi e pagamento canoni non corrisposti COMUNE: Monteveglio (BO) ₆ Loc. Valsamoggia TITOLARE: Benni Celestino CODICE PRATICA N. BO14A0058/20RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4802 del 02/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Archiviazione istanza di rinnovo di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola

Disposizione di cessazione di derivazione, ripristino dei luoghi e pagamento canoni non corrisposti

COMUNE: Monteveglio (BO) - Loc. Valsamoggia

TITOLARE: Benni Celestino

CODICE PRATICA N. BO14A0058/20RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e

Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di

rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo n. PG/2020/40787 del 13/03/2020 (pratica BO14A0058/20RN01), presentata da Benni Celestino in qualità di Legale Rappresentante dell'omonima ditta individuale, C.F. BNNCST76A29A726R e P.IVA 01919291201 con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - loc. Monteveglio in Via Acquafredda, 11, con cui viene richiesto **il rinnovo** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio ad uso irrigazione agricola con una portata massima di 4,5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 1.200 mc mediante 1 pozzo, rilasciata con determinazione regionale n.2331 del 03/03/2015 (pratica BO14A0058).

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2331 del 03/03/2015, con la quale è stata rilasciata alla ditta individuale Benni Celestino, C.F. BNNCST76A29A726R e P.IVA 01919291201, la concessione oggetto di rinnovo con scadenza 31/12/2019 (pratica BO14A0058);

Vista la richiesta di Arpae al titolare della concessione di restituzione del disciplinare di concessione firmato dal titolare e delle ricevute di pagamento degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione del 14/04/2020 protocollo n. PG/2020/54128;

Visto il successivo sollecito del 19/06/2020 protocollo n. PG/2020/88326;

Stante la mancata trasmissione della documentazione richiesta (disciplinare di concessione firmato dal titolare e le ricevute di pagamento degli oneri dovuti) entro il termine previsto, senza la quale non è possibile procedere con l'istruttoria di rilascio di concessione;

Considerato che l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è assimilabile a "irrigazione agricola" ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

Accertato che l'importo dei canoni pregressi di concessione non corrisposti è pari ad **€ 44,94**, comprensivi degli interessi legali dovuti, così come dettagliato nella tabella allegata:

Annualità	Canone determinato	Importi versati	Importi dovuti	Interessi legali	Totale da pagare
2016	€ 8,10	€ 0,00	€ 8,10	€ 0,11	€ 8,21
2017	€ 12,00	€ 0,00	€ 12,00	€ 0,15	€ 12,15
2018	€ 12,10	€ 0,00	€ 12,10	€ 0,13	€ 12,23
2019	€ 12,27	€ 0,00	€ 12,27	€ 0,08	€ 12,35
TOTALE	€ 44,47	€ 0,00	€ 44,47	€ 0,47	€ 44,94

Richiamato il comma 1, art 35, R.R. 41/2001 che prevede che le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi

causa determinata, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati;

Ritenuto pertanto che l'Amministrazione concedente debba procedere con:

- l'archiviazione dell'istanza di rinnovo di concessione;
- la disposizione di cessazione del prelievo;
- la disposizione di rimozione dell'opera di presa e al riempimento del pozzo con miscela di materiale granulare di piccolo diametro, inerte, certificato, proveniente da cave autorizzate con divieto di utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni;
- il pagamento dei canoni pregressi di concessione non ancora corrisposti;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, l'**archiviazione** dell'istanza di rinnovo di concessione di acque pubbliche sotteranee presentata da Benni Celestino in qualità di Legale Rappresentante dell'omonima ditta individuale, C.F. BNNCST76A29A726R e P.IVA 01919291201 con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) - loc. Monteveglio in Via Acquafredda, 11 assunta agli atti al protocollo n. PG/2020/40787 del 13/03/2020 rilasciata con determinazione n. 2331 del 03/03/2015;

2) di disporre la **cessazione immediata del prelievo**, la **rimozione dell'opera di presa e ripristino dei luoghi** mediante:

Il riempimento del pozzo con miscela di materiale granulare di piccolo diametro, inerte, certificato, proveniente da cave autorizzate con divieto di utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni;

3) di disporre il **pagamento del canone di concessione non corrisposto** delle annualità 2016-2017-2018-2019, per l'uso assimilabile a irrigazione agricola, così come stabilito nella

determinazione n. 2331 del 03/03/2015, per un importo di € 44,94 comprensivo degli interessi legali dovuti, da corrispondere mediante versamento a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509 / IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

4) di presentare a questa amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto:

- Relazione Tecnica asseverante il rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 2) e accompagnata da adeguata documentazione fotografica;

- copia di attestazione dell'avvenuto pagamento dei canoni pregressi di concessione di cui al precedente punto 3);

5) di stabilire che, in caso di mancato pagamento della somma dovuta **saranno dovuti gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le **procedure per il recupero del credito**, secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24; fatta salva l'adozione di eventuali e ulteriori provvedimenti a tutela del pubblico interesse;

6) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante l'esecuzione dei lavori di cessazione dell'utenza e ripristino dei luoghi;

7) di inviare questa determinazione al Consorzio di Bonifica Renana per gli aspetti di competenza;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.